



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

Prot. 1954

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale, l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze dei Comuni;
Considerato che occorre provvedere, per contenere l'infestazione, ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre "Aedes albopictus" finora avviata solo su aree pubbliche da parte della Amministrazione Comunale da estendersi, necessariamente, anche su aree di proprietà privata al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;
Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure di prevenzione su tutto il territorio comunale e pertanto anche su aree private onde preservare la salute dei cittadini e tutelare l'ambiente e sanità pubblica;
Vista la Legge 23.12.1978 n.833;
Visto il D.L. 4.12.1993 n.496;
Vista la Circolare Regionale n.21 del 12.5.1980;
Visto l'articolo 50, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;
Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

ORDINA

alla Cittadinanza:

- di non abbandonare o mantenere oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi ecc., di lavarli giornalmente o capovolgerli;
- di coprire, con reti zanzariere, eventuali contenitori di acqua inamovibili quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione di orti ecc.;
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (vasi portafiori nel Cimitero) filamenti di rame in ragione di almeno 10-20 mg. per litro d'acqua;
- di introdurre nelle fontane ornamentali dei giardini pesci larvivi (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.)
- di provvedere ad ispezionare, pulire e trattare settimanalmente con comune insetticida domestico le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana presenti nei giardini e cortili.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da "Aedes albopictus" (15 luglio -1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

La Polizia Municipale ed il Dipartimento di prevenzione della USL RM H competente per il territorio comunale sono incaricati delle attività di controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza trova permanente efficacia nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre di ogni anno.

Frascati li, 26 GIU. 2001

IL SINDACO
Dott. F.P. Posa

COMUNE DI FRASCATI

494 Pubblicato da oggi

26 GIU. 2001

1 LUG. 2001